

Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Avellino

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
2018/2020

e

Programma Triennale
per la Trasparenza e l'Integrità 2018/2020

Predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e adottato in data 04/10/2018 con deliberazione 17/2018 del Consiglio Direttivo del 04/10/2018 ai sensi dell'articolo 1 comma 5, lettera a della Legge 190/2012 Pubblicato sul sito Internet dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Avellino.

Presentazione

Nelle pagine che seguono sono presentati il Piano Triennale Per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018/2020 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2018/2020 che, come previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, ne costituisce una sezione.

Per facilitare la consultazione del documento, i due Piani sono mantenuti distinti, ciascuno con proprio indice.

SEZIONE I

Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione 2018/2020

Sommario

1. Introduzione
2. Riferimenti normativi
3. Destinatari del piano
4. Organizzazione dell'Ordine Provinciale
5. Individuazione delle aree di rischio
6. Valutazione del rischio ed adozione di misure di prevenzione
7. Codice di Comportamento
8. Segnalazione illeciti (Whistleblowing)

1. Introduzione

Il PTPC dell'Ordine, è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), tenendo peraltro conto delle caratteristiche organizzative e strutturali dell'ente nonché delle attività istituzionali svolte.

I destinatari del PTPC sono elencati nel successivo paragrafo 3.

L'Ordine ha provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) in esecuzione dell'articolo 1, comma 7, della Legge n.190/2012.

Il RPC è stato individuato nella figura di un Consigliere che non riveste cariche all'interno del Consiglio.

Il presente Piano è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio (delibera n._____) e verrà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ordine costituendo quindi un documento programmatico contenente finalità, istituti e linee di indirizzo del piano stesso sotto il controllo del RPC.

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine (delibera n._____) ed in seguito all'inserimento online sul sito istituzionale.

Ha validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della Legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPC avverrà tenendo conto di eventuali mutamenti o integrazioni della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA, di cambiamenti normativi e regolamentari che possano modificare le attività istituzionali e l'organizzazione dell'Ordine e dell'insorgere di nuovi fattori di rischio non considerati in precedenza.

IL RPC così come previsto dall'art.1, comma 10, della Legge n.190/2012, provvederà, inoltre, a proporre all'Organo collegiale la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il RPC potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente

possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo dell'Ordine di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine l'utilizzo di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione, costituisce il mezzo per favorire il raggiungimento dei suddetti principi, promuovendo il corretto funzionamento della struttura e tutelando la reputazione e la credibilità dell'azione dell'Ordine nei confronti degli Iscritti e di tutti coloro che interloquiscono con l'Ente stesso.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari elencati nel paragrafo 1.4, intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Il PTPC è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'Ordine a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto di interesse,
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

2. Riferimenti Normativi

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPC.

A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013, n.1, recante “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012.
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
- Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 recante “Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”.
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della

Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (G.U. 8 giugno 2016, n.132).

- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in G.U. serie generale n. 197 del 24/08/2016.

B) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione

- Articolo 314 c. p. – Peculato.
- Articolo 316 c. p. – Peculato.
- Articolo 317 c. p. – Concussione.
- Articolo 318 c. p. – Corruzione per l’esercizio della funzione.
- Articolo 319 c. p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.
- Articolo 319 ter – Corruzione in atti giudiziari.
- Articolo 319 quarter – Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- Articolo 320 c. p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- Articolo 318 c. p. – Istigazione alla corruzione.
- Articolo 323 c. p. – Abuso di ufficio.
- Articolo 326 c. p. – Rilevazione ed utilizzazione dei segreti di ufficio.
- Articolo 328 c. p. – Rifiuto di atti di ufficio. Omissione.

3. Destinatari del Piano

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti (ove presenti), si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

- i componenti del Consiglio Direttivo
- i componenti delle Commissioni (anche esterni)
- i consulenti
- i revisori dei conti
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

I componenti eletti quali Consiglieri dell’Ordine di Avellino per il periodo 2018/2020 hanno rilasciato la dichiarazione di cui all’art. 20 del D. lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Non hanno rilasciato la dichiarazione di cui all’art. 14 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo, poiché il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l’anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di stato, regioni ed enti locali art. 13 lettera b, che ha modificato l’art. 14 del D. lgs. 33/2013.

4. Organizzazione dell'Ordine Provinciale

Gli Ordini Provinciali sono disciplinati dal D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 – *Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*, e le loro funzioni e attività sono regolamentate dal D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 – *Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*.

Gli organi dell'Ordine Provinciale sono:

- **Assemblea degli Iscritti:** è costituita dagli iscritti all'Albo Provinciale. I compiti e le attribuzioni sono definiti dalla Legge Costitutiva
- **Consiglio Direttivo:** è un organismo eletto dall'Assemblea degli Iscritti. I compiti e le attribuzioni sono definiti dalla Legge Costitutiva. Per il suo funzionamento può dotarsi di Regolamenti Interni che devono essere approvati dall'Assemblea degli Iscritti e inviati alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani. Il numero dei componenti è variabile in base al numero degli iscritti. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine di AVELLINO si compone di sette Consiglieri eletti ogni tre anni.
- **Collegio dei Revisori:** è un organismo eletto dall'Assemblea degli Iscritti. I compiti e le attribuzioni sono definiti dalla Legge Costitutiva e dalla normativa che ne disciplina i compiti e le attività.

Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Ordine Provinciale può costituire al proprio interno Commissioni per lo svolgimento di attività inerenti il fine istituzionale. I componenti delle Commissioni possono essere sia interni al Consiglio Direttivo che esterni al medesimo. L'Ordine Provinciale di Avellino non ha istituito Commissioni.

Sul portale istituzionale dell'Ordine sono indicati i nominativi e i relativi Curricula vitae.

5. Individuazione delle aree di rischio

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione, che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione.

Per effettuare l'analisi dei rischi si è proceduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio.

Di seguito le aree di rischio delle attività del Consiglio interessate dalla mappatura.

A) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo.
- Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione.
- Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi.

B) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti.
- Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori.
- Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.

C) Aree specifiche di rischio (indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 - Delibera Anac n. 831 del 3 agosto 2016 - Parte speciale - Titolo III Ordini e Collegi professionali)

- Formazione professionale continua.
- Rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi.
- Indicazioni per lo svolgimento di incarichi specifici.

6. Valutazione del rischio ed adozione di misure di prevenzione

Per ogni processo descritto nel punto precedente sono di seguito individuati il grado di rischio e i rimedi preventivi previsti. La valutazione della misura del rischio per ogni singolo procedimento e le misure preventive sono a cura dell'Ordine e quanto di seguito indicato è unicamente a titolo esemplificativo

Unitamente alla suddetta valutazione l'Ordine deve ponderare il rischio, ovvero assegnare un valore numerico come di seguito descritto:

Ponderazione del rischio

- a) Intervallo da 1 a 5 rischio basso
- b) Intervallo da 6 a 15 rischio medio
- c) Intervallo da 15 a 25 rischio alto.

Accanto alle singole voci verrà indicata la valutazione del rischio:
BASSO/MEDIO/ALTO

A) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo (rischio BASSO in presenza di apposito Regolamento).
- Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione (rischio BASSO).
- Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi (rischio BASSO).

B) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti (rischio BASSO in presenza di apposito Regolamento).
- Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori (rischio BASSO in presenza di apposito Regolamento).
- Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica (rischio BASSO in presenza di apposito Regolamento).

C) Aree specifiche di rischio (indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 - Delibera Anac n. 831 del 3 agosto 2016 - Parte speciale - Titolo III Ordini e Collegi professionali)

- Formazione professionale continua. (l'area non è pertinente per gli Ordini delle professioni sanitarie e presenta rischi praticamente NULLI: il sistema della formazione continua è infatti regolamentato e gestito al di fuori delle attività Ordinarie (Sistema E.C.M.).
- Rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi (rischio BASSO in funzione dell'esistenza di un Regolamento che ne regoli il funzionamento e le attività)

- Indicazioni per lo svolgimento di incarichi specifici (rischio BASSO in funzione dell'esistenza di un regolamento che adotti di criteri di massima pubblicità e di selezione dei candidati tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante turnazione attingendo da un'ampia rosa di professionisti).

7. Codice di comportamento

Il Consiglio provvederà ad effettuare incontri periodici con il personale dipendente (qualora fosse presente) diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

A tal fine l'Ordine si atterrà al D. P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" unitamente al Codice Etico elaborato dal RPC.

8. Segnalazione illeciti – Whistleblowing

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*" ha introdotto nel vigente ordinamento un sistema di prevenzione amministrativa della corruzione.

Nell'ambito di tale sistema è prevista la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis d.lgs. n.165/2001).

Il dipendente che segnala un illecito non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia presentata. La denuncia è, inoltre, sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che le Amministrazioni adottino adeguati accorgimenti atti ad assicurare il principio della tutela della riservatezza dell'identità del dipendente autore della segnalazione all'Amministrazione di appartenenza, identità che deve essere protetta anche in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, in attuazione del disposto normativo e secondo le indicazioni contenute nella determinazione dell'Anac n. 6 del 28 Aprile 2015, l'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di AVELLINO ha previsto per il proprio personale (qualora fosse presente) una procedura in grado di assicurare la tutela della riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione.

SEZIONE II

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018/2020

Sommario

1. Introduzione
2. Fonti normative
3. Contenuti

1. Introduzione

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale di controllo sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali che sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di prevenzione della corruzione. Essa è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018/2020 (PTTI) l'Ente intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2018/2020, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013.

2. Riferimenti Normativi

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/2012 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell'ANAC.

Si precisa che è stato consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);

Da ultimo è stato consultato anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016 approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016. Il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA *«costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali*

di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)».

3. Contenuti

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al RPC. Al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese per prevenire la corruzione, lo stesso PTPC è pubblicato per esteso sul sito Internet dell'Ordine. La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere ai cittadini, alle organizzazioni portatrici di interessi collettivi ed a chiunque interessato di poter indicare al RPC eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

Saranno inoltre adottate misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. In particolare, il Consiglio, per il tramite del Responsabile della Trasparenza, pubblica i dati in base al principio della tempestività. Il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Responsabile della Trasparenza con cadenza semestrale.

Ferma restando la possibilità di presentare proposte nel corso dell'anno per l'aggiornamento del Programma, in merito a dati, informazioni e modalità di comunicazione per migliorare il livello di trasparenza, l'aggiornamento del programma avviene annualmente entro il 31 gennaio.

